

REGOLAMENTO (CE) N. 492/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l'articolo 9 E, paragrafo 1,

- (5) Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione relativa all'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall'*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) e di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 10287) per i polli da ingrasso e i suinetti. Secondo il parere espresso il 20 luglio 2005 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, per gli operatori, per questa categoria di animali o per l'ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tali impieghi del preparato. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di quattro anni gli impieghi di questo preparato enzimatico, come precisato nell'allegato I.

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data d'applicazione di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima

- (6) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39 885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione ⁽³⁾. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.
- (7) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Lactobacillus farciminis* (CNCM MA 67/4R) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.